

se non siano stati violati i più elementari diritti costituzionali e dello Statuto dei Lavoratori. (4-10385)

\* \* \*

### GIUSTIZIA

*Interrogazioni a risposta scritta:*

CENNAMO, SINISCALCHI, CARBONI e OLIVERIO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che

nel corso della trasmissione radiofonica *Radio carcere*, andata in onda sulla emittente Radio Radicale, il 15 giugno 2004, è stato trattato il tema delle violenze commesse all'interno di alcuni istituti penitenziari;

oltre ad alcuni ospiti intervenuti — il deputato Aldo Cennamo, il vicedirettore del quotidiano *Libero* Renato Farina ed il coordinatore della associazione *Antigone* Patrizio Gonnella — sono state ascoltate testimonianze rese da persone, le cui identità sono state comprensibilmente non rivelate, che hanno rappresentato gravi forme di violenza ed abusi in danno di detenuti all'interno degli istituti di reclusione;

la trasmissione, condotta come di consueto da Riccardo Arena, sempre attraverso una articolata inchiesta finalizzata alla denuncia di disfunzioni ed alla sensibilizzazione di problemi concreti insiti nel sistema carcerario, ha offerto numerosi spunti di riflessione per quanti, a qualunque titolo, si interessino alle condizioni in cui versano i cittadini reclusi;

nel corso della richiamata trasmissione radiofonica, alcune testimonianze mandate in onda hanno tratteggiato specifiche violenze che sarebbero state commesse da personale di polizia penitenziaria negli istituti di reclusione di Livorno, Napoli (Poggioreale), Prato, Parma;

è emerso un quadro particolarmente grave e sconvolgente che ha evidenziato un

particolare degrado ed una sistematicità del ricorso alla violenza ed alla « ritorsione » nei confronti di alcuni detenuti;

alcuni reclusi, stando a quanto testimoniata, avrebbero subito violente percosse, sarebbero stati completamente privati dei vestiti ed in alcuni casi costretti ad un forzato isolamento;

le richiamate testimonianze, purtroppo non isolate, nel panorama delle denunce di gravi abusi e violenze che in alcuni istituti i detenuti sarebbero costretti a subire, rappresentano, se positivamente riscontrate un insopportabile « attentato » alla civiltà del nostro Paese ed una grave ferita per il sistema di punizione e di concreto trattamento sanzionatorio riservato a chi subisce condanne penali;

è fin troppo evidente come il fine rieducativo e riabilitativo della pena, costituzionalmente previsto, in presenza di episodi di tal fatta — qualora venissero compiutamente accertati — si svischia al punto da rappresentare un singolare paradosso —:

alla luce di tali segnalazioni, quali concrete iniziative il Ministro interrogato, disposti i doverosi accertamenti, ritenga di intraprendere allo scopo di verificare quanto « denunciato », monitorare gli episodi di violenza in danno di detenuti ed adottare, qualora risultino provati gli ingiustificati gravi abusi, provvedimenti finalizzati a scongiurare che degenerazioni di tal fatta possano infiltrarsi nel sistema punitivo di uno stato civile, moderno e democratico. (4-10382)

BUEMI. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

in data 14 gennaio 2002 la direzione della Casa di reclusione di Fossombrone (Pesaro) dava avviso alle sezioni carcerarie di Levante e Ponente che la « Megas », azienda erogatrice del servizio e responsabile della gestione per l'erogazione dell'acqua potabile sul territorio, aveva co-

municato che la portata di acqua assorbita dall'Istituto penitenziario era di gran lunga superiore alla disponibilità di acqua che la sorgente immette nella rete idrica comunale, con un prelievo di acqua di 2,3 litri/sec, su una popolazione carceraria complessiva di circa trecento persone, definita dall'azienda stessa, a seguito di controllo, notevolmente superiore alla media;

in data 4 maggio 2002 la Direzione della Casa di Reclusione di Fossombrone dispone, a seguito di sollecito da parte della « Megas », l'utilizzazione delle docce rigorosamente a giorni alterni, cosa non derogabile neppure da certificazione medica, tranne nei casi di particolare gravità ed al fine di evitare disfunzioni nell'organizzazione dell'Istituto;

con una successiva disposizione di servizio, la n. 08/03/Com. del 31 gennaio 2003, indirizzata a tutto il personale di Polizia Penitenziaria, si riconsentiva ai detenuti, in via sperimentale, a far data dal 3 febbraio 2003 e fino al 30 aprile 2003 di fruire della doccia giornaliera, con esclusione delle domeniche e delle festività infrasettimanali, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 30 giugno 2000, evidenziando che dal 17 maggio 2003 fino al 30 settembre 2003 verrà ripristinato l'uso delle docce a giorni alterni, per poi riprendere l'uso della doccia giornaliera dal 1° ottobre 2003 al 31 marzo 2004, con l'avviso ai detenuti che la Direzione si riserva di effettuare ogni fine anno una verifica dei consumi d'acqua;

con un successivo avviso ai detenuti del 4 marzo 2003, disposizione di servizio n. 17/03/Com, causa lo svuotamento totale delle cisterne di deposito, la direzione ripristinava, a far data dal 5 marzo 2003, l'uso delle docce a giorni alterni, ad esclusione delle domeniche;

in data 14 agosto 2003 la Megas informava il Comune di Fossombrone ed il Direttore della Casa Circondariale di Fossombrone della necessità di usare le risorse idriche con la massima oculatezza e di ridurre i consumi, evitando gli sprechi,

ed entro un breve tempo, pena l'attivazione della procedura della turnazione delle utenze;

a seguito di ciò, in data 23 agosto 2003, con un avviso la direzione dispone, a far data dal 25 agosto 2003 l'adozione di un piano di razionamento delle risorse idriche, invitando i detenuti ad un oculato uso dell'acqua;

in data 4 giugno 2004 veniva proposto reclamo, ai sensi dell'articolo 35 o.p., da un detenuto della sezione Levante della casa circondariale di Fossombrone, avverso le violazioni del codice Penitenziario per l'impedimento che la Direzione fa ai detenuti di fruire della doccia tutti i giorni, come prevede l'articolo 134, comma 3, del regolamento di esecuzione e come garantito anche dall'articolo 8 dell'o.p. che assicura ai detenuti ed agli internati « l'uso adeguato e sufficiente di lavabi e di bagni o docce, nonché degli altri oggetti necessari alla cura ed alla pulizia della persona », chiedendo agli organi preposti di intervenire per sanare questa violazione —:

se, alla luce di un tale dramma umano, non si ritenga di dover adottare con la massima urgenza tutte le iniziative o i provvedimenti necessari volti a ripristinare ed assicurare una situazione di adeguata vivibilità all'interno della Casa circondariale di Fossombrone e soprattutto il diritto dei detenuti alla propria igiene personale;

se non sia il caso di predisporre accertamenti o ispezioni da parte del medico provinciale, come disposto dall'articolo 11 o.p., per verificare le condizioni igienico-sanitarie dei detenuti ed accertare lo stato igienico-sanitario della Casa Circondariale di Fossombrone, a seguito della riduzione dei consumi dell'acqua e della possibilità di fruizione delle docce a giorni alterni;

quali provvedimenti, infine, ritenga di dover adottare per sanare questa particolare situazione ed a tutela di quelli che sono i diritti fondamentali di ogni citta-

dino e che viola i diritti dei detenuti garantiti dalla legge sull'ordinamento penitenziario. (4-10386)

\* \* \*

### INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

SUSINI e PENNACCHI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi è stato soppresso il treno *intercity* con partenza alle ore 12.46 da Roma per Livorno;

nei mesi scorsi sulla stessa tratta tirrenica sono stati soppressi altri treni quali *l'intercity* Roma-Livorno delle ore 15.00, *l'Eurostar* da Livorno per Roma delle ore 21.00, *l'Eurostar* da Pisa per Roma delle ore 21.00;

tali tagli penalizzano gravemente una linea ad alta densità di traffico di passeggeri che riguarda almeno tre capoluoghi di provincia —:

quali iniziative intenda assumere perché siano ripristinate più frequenti corse sulla tratta Roma-Livorno-Pisa. (5-03329)

LUPI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

con la legge 11 agosto 1991 n. 273 « Istituzione del sistema nazionale di taratura » è stato istituito il « Sistema nazionale di taratura », costituito dagli istituti metrologici primari e dai centri di taratura con il compito di assicurare la riferibilità ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni;

l'articolo 1 della legge citata prevede che il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolgono, previe opportune intese,

ciascuno per la parte di propria competenza, funzioni di indirizzo e coordinamento del sistema nazionale di taratura;

la legge 1086 del 1971 « Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica » all'articolo 20 stabilisce che:

agli effetti della presente legge sono considerati Laboratori Ufficiali:

i laboratori degli istituti universitari del politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;

il laboratorio dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato (Roma);

il laboratorio dell'istituto sperimentale stradale, del Touring Club italiano (Milano);

il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendio e di protezione civile (Roma);

il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma);

il Ministro per le infrastrutture e trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, ai sensi della presente legge;

l'attività dei laboratori, ai fini della presente legge, è servizio di pubblica utilità;

la legge 1086 del 1971 l'articolo 20 non ha recepito la legge 273 del 1991 —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere per modificare la normativa vigente in materia, affinché i laboratori autorizzati (di cui all'articolo 20 della legge 1086 del 1971) oltre che presso i laboratori ufficiali (di cui al 1° comma della legge 1086 del 1971) possano eseguire la taratura delle apparecchiature principali anche presso i Centri di Taratura appartenenti al Sistema Nazionale di Ta-